



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"



FEDERAZIONE  
ITALIANA  
SURFING  
SCI NAUTICO  
WAKEBOARD

## ACCORDO

### TRA

L'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" (di seguito denominata "Università"), C.F. 80229010584, con sede legale in Roma, Piazza Lauro de Bosis 15, CAP 00135, PEC: [rettorato@pec.uniroma4.it](mailto:rettorato@pec.uniroma4.it), rappresentata dal Rettore Prof. Attilio Parisi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università

### E

la Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard (di seguito denominata "FISSW"), C.F. 06369340150, con sede legale in Milano, via G.B. Piranesi, 46 CAP 20137, PEC: [segreteria.fissw@pec.it](mailto:segreteria.fissw@pec.it) rappresentata dal Presidente Claudio Ponzani domiciliato per la sua carica presso la sede della FISSW

Insieme d'ora innanzi denominati come le "Parti"

### VISTO

- il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei e la struttura dell'ordinamento universitario" e ss.mm.ii.;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", emanato con Decreto Rettorale n. 12048 del 19.12.2011, e successive modificazioni;
- la delibera n. 36D espressa nella seduta del 3 giugno 2025, con cui il Senato Accademico ha approvato l'accordo tra l'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" e la Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard

### PREMESSO CHE

- l'Università ha come compito primario la formazione pre e post-laurea, ivi compresi la formazione permanente, l'aggiornamento culturale e professionale in relazione alle attività formative nell'ambito dello sport e del movimento umano e alle esigenze della società;

- l'Università persegue gli obiettivi formativi legati alla comprensione, alla progettazione, alla conduzione e alla gestione delle attività motorie e sportive;
- l'Università, nell'ambito dell'attività curricolare, prevede tra i vari insegnamenti: Sport natatori e prevenzione negli impianti sportivi nel Corso di Laurea in "Scienze motorie e Sportive" (Classe L22);
- La FISSW è federazione sportiva nazionale e svolge l'attività sportiva in armonia con le delibere e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- la FISSW ha quale fine istituzionale l'organizzazione e lo sviluppo della disciplina sportiva del surfing, sci nautico e wakeboard ad ogni ad ogni livello, a carattere sia nazionale che internazionale e in funzione della preparazione olimpica;
- la FISSW è l'unico Ente che rappresenta l'Italia presso la Federazione Internazionale di Surfing (ISA) e la Federazione Internazionale di Sci Nautico e Wakeboard (IWWF) ed è la sola organizzazione qualificata a disciplinare le attività del surfing, sci nautico e wakeboard in Italia;
- la FISSW ha come fini istituzionali promuovere la massima diffusione della pratica del surfing, sci nautico e wakeboard in ogni fascia d'età, in particolare nei confronti dello sport giovanile secondo gli indirizzi emanati dal CONI;
- la FISSW, quale struttura di riferimento nel settore della formazione tecnica del surfing, sci nautico e wakeboard, impegnata da anni nella formazione di tecnici qualificati secondo normative europee dello SNAQ, è dotata di impianti e competenze tecnico-professionali avanzate attraverso cui organizza attività formative specialistiche a elevata qualificazione professionale;
- la FISSW, al fine di perseguire i propri fini istituzionali, pone la propria Commissione Formazione e Sicurezza, come riferimento per le attività di formazione, ricerca e documentazione, da svolgere anche in collaborazione con le Università;
- l'Università e la FISSW condividono le finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori culturali e morali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- l'Università e la FISSW, per tutta la durata dell'accordo, concordano nello sviluppo di forme di intesa e di cooperazione sul piano sul piano didattico formativo, inteso come lezioni, attività seminariali ed esercitazioni e di tirocinio;
- le Parti assicurano il proprio fattivo interesse alla promozione delle discipline oggetto del presente accordo ed al progresso della didattica e della ricerca nel settore;
- che è auspicabile l'organizzazione di iniziative di formazione, tirocinio, sperimentazione didattica, scambio di documentazione tecnico-scientifica e quant'altro possa essere di comune interesse tra le Parti;

- nella presente convenzione le denominazioni di titoli relativi a persone, riportate nella sola forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere diverso

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

### **Art. 2 - Oggetto**

La FISSW si impegna a riconoscere qualifiche tecniche federali della FISSW agli studenti iscritti al Corso di Laurea in “Scienze Motorie e Sportive” (classe L22), secondo le modalità indicate nel successivo Art. 3.

Inoltre, le Parti si impegnano a realizzare un corso di Attività Formativa a Scelta (AFS) “Formazione di Primo Livello di Surfing e/o SUP, tenuto da uno o più tecnici federali convocati dalla FISSW.

### **Art. 3 Riconoscimento di qualifiche federali**

La FISSW si impegna a riconoscere la qualifica federale di Tecnico di Primo Livello in SURFING e/o SUP agli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

1. superamento, con esito positivo riportando una votazione di almeno 26/30, della prova di valutazione dell’insegnamento “Sport natatori e prevenzione negli impianti sportivi” del Corso di Laurea Triennale in “Scienze Motorie e Sportive (classe L22)”;
2. svolgimento del tirocinio presso società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla FISSW, svolgendo attività specifiche di SURFING e/o SUP, documentate nella relazione di tirocinio;
3. frequenza al Corso di Formazione I Livello organizzato dalla FISSW, ove saranno ricomprese attività specifiche e pratiche di Surfing e/o SUP.

La frequenza all’Attività Formativa a Scelta “*Formazione di Primo Livello di Surfing*” (AFS) permetterà di acquisire anche la qualifica federale di “*Istruttore I livello della FISSW*”.

### **Art. 4 - Attività formative e culturali**

La collaborazione tra le Parti potrà essere promossa, inoltre, anche nell’ambito delle seguenti attività:

- organizzazione di convegni, seminari ed eventi nazionali ed internazionali su tematiche di interesse comune;
- formazione di alto livello del surfing, sci nautico e wakeboard, su temi specifici concordati tra le Parti, con riconoscimento di entrambe le Parti dei rispettivi crediti formativi;
- individuazione di sinergie tra docenti dell’Università e tecnici federali attraverso la Commissione Formazione e Sicurezza della FISSW, interessati ad approfondire argomenti specifici, o a collaborare nell’ambito di sperimentazione didattiche riferite al surfing, sci nautico e wakeboard. I risultati di tali studi potranno essere oggetto di pubblicazione sulle rispettive riviste specialistiche, previa intesa delle Parti.

Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite, ove necessario, anche mediante la stipula di apposite convenzioni attuative, cui è demandata in concreto la disciplina esecutiva di dettaglio delle attività comuni, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente accordo.

#### **Art. 5 - Responsabili**

I Responsabili per l'esecuzione del presente accordo designati dalle Parti sono:

- Per l'Università il Prof. Massimo Sacchetti, e-mail: [massimo.sacchetti@uniroma4.it](mailto:massimo.sacchetti@uniroma4.it)
- Per la FISSW il Dott. Alessandro Staffa, e-mail: [Alessandro.staffa@fissw.com](mailto:Alessandro.staffa@fissw.com)

L'eventuale sostituzione dei Responsabili dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto all'altra Parte. Alla scadenza dell'accordo i Responsabili redigeranno un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e una relazione programmatica di attività futura in caso di eventuale rinnovo della convenzione.

#### **Art. 6 - Oneri finanziari**

Il presente accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

#### **Art. 7 - Impegni delle Parti**

Per la realizzazione delle attività l'Università si impegna a:

- mettere a disposizione le aule e le palestre per lo svolgimento della AFS "*Formazione di Primo Livello di Surfing*";

La FISSW si impegna a

- mettere a disposizione l'attrezzatura sportiva utile per lo svolgimento delle lezioni pratiche della AFS;
- promuovere, presso le proprie strutture o in strutture ad essa direttamente collegate, attività di tirocinio di formazione e orientamento, ai sensi dell'art 18 della legge 24 giugno 1997 n.196 in conformità agli indirizzi e nei limiti dei Regolamenti di Ateneo;
- comunicare i nominativi dei propri esperti per lo svolgimento dell'AFS, attualmente identificati in Alessandro Staffa ([alessandro.staffa@fissw.com](mailto:alessandro.staffa@fissw.com)), Nicolò Di Tullio ([nicolo.ditullio@fissw.com](mailto:nicolo.ditullio@fissw.com)), Emanuela Perilli ([emanuelaperilli@gmail.com](mailto:emanuelaperilli@gmail.com)), nonché ad informare con adeguata tempestività dell'eventuale indisponibilità e sostituzione di uno o più degli esperti proposti indicati.

Entrambe le Parti sono sollevate da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al reciproco personale salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Ciascuna Parte esonera, e comunque tiene indenne l'altra Parte, da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione di attività oggetto del presente Accordo da parte del proprio personale dipendente.

#### **Art. 8 - Utilizzo dei segni distintivi**

Il presente accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare nome, marchio o altri segni distintivi dell'altra Parte.

L'eventuale utilizzo è consentito, previo accordo, esclusivamente per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse.

### **Art. 9 – Coperture assicurative, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni alle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuali (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile dell'ente di provenienza.

### **Art. 10 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali"), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679"), unitamente, ove rilevanti, ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Ai fini della stipula ed esecuzione del presente accordo, le Parti si configurano, ciascuna per quanto di propria competenza, come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, ed hanno le responsabilità previste ai sensi degli Artt. 4 e 24 del GDPR. Le Parti si impegnano, in particolare, ad adottare tutte le misure per fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, oltre a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR.

Si indicano di seguito i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Responsabili della Protezione Dati (RPD):

- Per l'UNIVERSITÀ:

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Roma "Foro Italico", con sede legale in piazza Lauro de Bosis 15, 00135 Roma (RM)

Il RPD è contattabile ai seguenti indirizzi e-mail: [dpo@uniroma4.it](mailto:dpo@uniroma4.it) e PEC: [privacy.uniroma4@pec.it](mailto:privacy.uniroma4@pec.it).

- Per FISSW:

Titolare del trattamento: Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard, con sede legale in Via G.B. Piranesi, 46 – 20137 Milano

Il RPD è contattabile ai seguenti indirizzi e-mail: [segreteria@fissw.com](mailto:segreteria@fissw.com). e PEC: [segreteria.fissw@pec.it](mailto:segreteria.fissw@pec.it).

Ai fini della realizzazione delle attività previste con la stipula delle convenzioni attuative di cui all'art. 4, le Parti, ove necessario, si impegnano a definire ruoli, responsabilità, misure di sicurezza ed ogni altro adempimento rilevante in tema di protezione dei dati.

#### **Art. 11 - Durata, rinnovo e recesso**

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione per l'anno accademico 2025-2026, potrà essere eventualmente rinnovato per un analogo periodo subordinatamente alle conformi delibere degli organi competenti.

È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza dell'accordo.

Le Parti potranno recedere anticipatamente dal presente atto mediante comunicazione tramite PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso unilaterale ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguita e le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

#### **Art. 12 - Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo**

Il presente atto è sottoscritto in via telematica con firma digitale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo (art. 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n.642/1972) verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Roma Foro Italico, giusta autorizzazione nr. 119447/04 del 15/10/2004 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 1, protocollo IUSM n. 12734 del 27.10.2004. La Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard si impegna a versare il 50% dell'imposta di bollo per la quota di propria competenza all'Università tramite bonifico IBAN IT92B0569603215000004910X56 intestato all'Università degli Studi di Roma "Foro Italico".

#### **Art. 13 - Controversie**

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.

Università degli Studi di Roma Foro Italico  
Il Rettore  
Prof. Attilio Parisi  
F.to digitalmente

Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard  
Il Presidente  
Dott. Claudio Ponzani  
F.to digitalmente